

## L. 2 MARZO 1963, n. 397

# Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia- Marghera

### Art. 1

Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata planimetria (allegato A) e compresi entro il perimetro come di seguito descritto:

- a nord: dal canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e canale Bondante di sotto;
- a ovest: lungo il ciglio occidentale del canale Bondante di sotto fino alla confluenza col Taglio Barbieri; del Taglio Barbieri; del canale Bondantino fino alla sua intersezione col canale Poloschiavo verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira;
- a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Campagnalupia;
- a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego; indi sponda occidentale del canale Malamocco-Marghera fino all'altezza della Fossetta dei Barambani.

L'esatta ricognizione territoriale è affidata al Magistrato all'acque di Venezia che dovrà provvedervi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2

Nell'area di ampliamento così determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo articolo 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, nonché i piani massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 7

Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:

- a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;
- b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;
- c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentativi della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il presidente del Magistrato delle acque.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

## Art. 8

La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

- a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;
- b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della Provincia e della Regione;
- c) incremento del livello di occupazione che può derivare - direttamente od indirettamente - nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
- d) esigenze di sicurezza di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi.

## **Art. 9**

Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del Consorzio.

Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il Consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario.

L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno nominato dal Ministro per le finanze ed uno nominato dal Ministro per la marina mercantile.

## **Art. 10**

Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

Il Consorzio è esente da imposta sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

## **Art. 11**

Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari.

**L. 5 LUGLIO 1966, n. 526**  
**Modifiche alla legge 31 marzo**  
**1956, n. 294 e nuove norme**  
**concernenti provvedimenti per la**  
**salvaguardia del carattere**  
**lagunare e monumentale della città**  
**di Venezia**

**Art. 1**

Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

**Art. 2**

Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

**Art. 3**

Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 3 della legge 31 marzo 1956 n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento al 50 per cento e al 50 per cento.

Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.

**Art. 4**

Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

Tali opere sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

## Art. 5

Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956 n. 294.

## Art. 6

.....<sup>(1)</sup> .

## Art. 7

Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967 lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero. Essi sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità.

## Art. 8

I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze.

Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi

---

<sup>(1)</sup> Sostituisce l'art. 4, L. 31 marzo 1956, n. 294.

dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.

### **Art. 9**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro saranno determinate le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente art. 7. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

### **Art. 10**

Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'art. 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione, per la sistemazione della viabilità per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni, per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

### **Art. 11**

Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fra fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente art. 7 posti a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

D.P.R. 30 GIUGNO 1967, n. 986

# **D.P.R. 30 GIUGNO 1967, n. 986**

## **Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia- Marghera**

### **Art. 1**

Il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la legge 2 marzo 1963, n. 397, è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro.

Il Consorzio ha sede in Venezia.

### **Art. 2**

Detto Consorzio, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 397, sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, numero 1233, subentrando nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici e di fatto facenti capo a quest'ultimo sia verso i terzi che verso gli enti partecipanti, con le facoltà ed i poteri previsti dalla ricordata legge istitutiva 2 marzo 1963, n. 397.

### **Art. 3**

Fanno parte del Consorzio:

- la provincia di Venezia
- il comune di Venezia
- il Comune di Mira;
- la Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Venezia
- il Provveditorato al porto di Venezia.

Possono chiedere di essere ammessi al Consorzio quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.

### **Art. 4**

Il Consorzio ha la durata di anni 35 dall'approvazione del presente statuto.

## Art. 5

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera ed in particolare di:

- a) predisporre il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento di cui all'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 397 nonché i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e sottoporli alle approvazioni di legge;
- b) acquisire le aree e gli specchi d'acqua di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 397, e di prenderne possesso, salva la retrocessione allo Stato delle aree di cui all'ultimo comma di detto art. 4;
- c) provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità, e all'acquisto di aree da utilizzare per lo sviluppo e l'ampliamento del porto a mente degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 2 marzo 1963, n. 397;
- d) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;
- e) procedere direttamente alla cessione delle aree sulla base di programmi di cui all'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 397;
- f) svolgere e promuovere ogni attività che possa essere utile per lo sviluppo del porto e della zona industriale per il conseguimento di tutti i fini assegnati al Consorzio della legge 2 marzo 1963, n. 397.

## Art. 6

Il patrimonio del Consorzio è inizialmente di lire 16.000.000, suddiviso nelle seguenti quote di partecipazione:

- Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia, 6 quote da 1.000.000 .....	L. 6. 000.000
- Comune di Venezia, 3 quote da 1.000.000 ...	L. 3. 000.000
- Comune di Mira, 3 quote da 1.000.000 .....	L. 3. 000.000
- Provveditorato al Porto di Venezia, 1 quota da 1.000.000 .....	L. 1. 000.000
- Provincia di Venezia, 3 quote da 1.000.000 .	<u>L. 3. 000.000</u>
	L.16.000.000

I Comuni che potranno essere ammessi ai sensi dell'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397, parteciperanno ciascuno al patrimonio del Consorzio con un massimo di 3 quote da 1 milione di lire ciascuna. I partecipanti al Consorzio hanno assunto ed assumono i seguenti impegni:

- 1) La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 60.000.000 con

- decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, numero 1233, art. 4.
- 2) Il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, numero 1233, art. 4.
  - 3) La Provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, numero 1233, art. 4.
  - 4) Il Comune di Mira: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1° luglio 1963, come previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 397, art. 6.
  - 5) Il Provveditorato al Porto di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 10.000.000 con decorrenza 1959, come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4.

I Comuni che saranno ulteriormente ammessi al Consorzio dovranno assumere l'impegno di contribuzione alle spese con annualità di lire 10.000.000, per ciascuna quota sottoscritta per un totale di 35 annualità, da versarsi in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione stessa e posticipatamente per le annualità successive.

## Art. 7

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dalle contribuzioni degli enti consorziati;
- b) dalle somme ricavate dalle vendite e dai canoni per la concessione in locazione ed in uso di aree, immobili ed impianti;
- c) dai proventi della gestione dei vari servizi e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;
- d) dai contributi dello Stato e di altri enti;
- e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti sia di privati;
- f) dell'importo ricavato dalle accensione di mutui e altresì dalla emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 397, o da altre operazioni finanziarie;
- g) da contributi di miglioria di cui all'articolo 11 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
- h) da proventi derivanti dall'amministrazione di fondi di cui alle precedenti lettere.

## Art. 8

Sono organi del Consorzio:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un Comitato esecutivo.

### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di reggere il Consorzio è composto di 21 membri di cui 3 nominati dalla Provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia, 1 dal Provveditorato al Porto di Venezia, 2 nominati dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato su terne di candidati designati dalle organizzazioni di datori di lavoro più rappresentative della Provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; 2 nominati dallo stesso Ministro su terne di candidati designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della Provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; il Presidente del Magistrato alle Acque, membro di diritto.

I membri predetti, potranno essere scelti anche tra elementi estranei alle singole Amministrazioni proponenti.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione anche i rappresentanti dei Comuni che saranno ammessi al Consorzio successivamente alla costituzione dello stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397, in ragione di un consigliere per ogni quota sottoscritta.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili. Essi restano comunque in carica fino alla loro sostituzione per fine di mandato.

Si deve provvedere inoltre alla loro sostituzione in caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di sopravvenuta incompatibilità. Il consigliere, che per tre volte consecutive non partecipa alle adunanze senza giustificato motivo, decade dalla carica.

### Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri direttivi e deliberativi necessari per la gestione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi scopi.

Spetta in particolare al Consiglio:

- 1) deliberare in ordine ai compiti e alle attribuzioni di cui alla legge del 20 ottobre 1960 n. 1233, non modificati dalle disposizioni di legge successive;
- 2) adottare in nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento, nonché approvare i piani di massima e i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397, e sottoporli alle approvazioni di legge;

- 3) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
- 4) approvare i piani tecnici e finanziari delle opere;
- 5) deliberare le operazioni di finanziamento cui il Consorzio debba ricorrere;
- 6) deliberare in ordine agli espropri e relativi piani, in conformità alle disposizioni degli artt. 3 e 7 della legge 2 marzo 1963, numero 397, e degli artt. 7 e 8 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
- 7) deliberare i programmi di utilizzazione delle aree e le condizioni generali per la loro cessione secondo i criteri orientativi di preferenza di cui all'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 397;
- 8) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale del Consorzio, e il relativo trattamento economico;
- 9) nominare in relazione ai detti regolamenti i dirigenti, gli impiegati e i dipendenti del Consorzio;
- 10) deliberare sulle liti attive e passive;
- 11) ratificare gli atti adottati nei casi di assoluta urgenza dal Presidente o dal Vice Presidente o eventualmente dal Comitato esecutivo;
- 12) deliberare sull'esecuzione di lavori e di operazioni affidate al Consorzio, su acquisti e vendite e retrocessioni, sull'accensione di mutui e loro eventuale riscatto, sull'accensione e cancellazione di ipoteche e su quanto occorra al regolare funzionamento del Consorzio in relazione alle sue finalità;
- 13) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Comitato esecutivo. Quando sia stato nominato il Comitato esecutivo il Vice Presidente è eletto tra i membri di detto organo;
- 14) delegare propri poteri al Presidente;
- 15) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio presentate da quei comuni della Provincia di Venezia che abbiano comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.

## Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede consorziale almeno 6 volte all'anno ad intervalli non superiori al trimestre ed inoltre deve riunirsi a domanda di sei consiglieri o del Collegio dei revisori.

La convocazione viene indetta con lettera raccomandata dal Presidente, recapitata almeno 4 giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e revisore. La lettera indicherà la data e l'ora nonché l'ordine del giorno della seduta.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza con telegramma o lettera a mano.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri compreso il Presidente.

In mancanza del Presidente, presiede il Vice Presidente e in mancanza anche di quest'ultimo presiede il consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Per la delega dei poteri di cui al n. 14 dell'art. 10 è prescritta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Ogni deliberazione è fatta constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 12**

Il Presidente del Consorzio e il Vice Presidente sono eletti nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione fra i rappresentanti degli enti sottoscrittori.

Egli rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e vigila sull'attività del Consorzio in ogni settore. Il Presidente adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento ordinario degli organi e degli uffici del Consorzio, propone al Consiglio i provvedimenti di competenza di questo e ne cura l'esecuzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo, nel caso che questo venga nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8, ed esercita le altre funzioni delega delegategli dal Consiglio.

Per lo studio di particolari questioni può proporre al Consiglio o al Comitato esecutivo, qualora questo sia stato nominato, l'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro.

Non potranno comunque essere delegate dal Consiglio le facoltà di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 (per quanto riguarda la nomina dei dirigenti), 11, 13, 14 e 15 dell'art. 10.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, e in caso di sua assenza o di riconosciuto impedimento il Vice Presidente, potrà adottare provvedimenti di assoluta urgenza indispensabili per l'attività del Consorzio e dovrà sottoporli entro 8 giorni dalla ratifica del Consiglio ai sensi dell'articolo 10, n. 11.

Il Presidente può anche delegare al Vice Presidente la firma.

**Art. 13**

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 il Comitato esecutivo è nominato nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte 7 consiglieri fra i quali il Presidente del Consorzio. Dei 7 membri: 2 dovranno essere rappresentanti della Camera di Commercio, 1 del comune di Venezia, 1 del comune di Mira, 1 della Provincia di Venezia, 1 il rappresentante del Provveditorato al Porto. Il settimo membro dovrà essere rappresentante di enti sottoscrittori e qualora vengano ammessi al Consorzio altri comuni dovrà essere scelto tra i rappresentanti degli enti locali.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il Presidente del Magistrato alle Acque, che fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di assistere ai lavori del Comitato esecutivo e di presentare proposte e svolgere osservazioni.

Il Comitato esecutivo viene convocato normalmente una volta al mese nelle forme previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 14**

Il Comitato esecutivo:

- presenta proposte sulle questioni di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, che dovranno essere sottoposti entro 8 giorni alla ratifica del Consiglio ai sensi del n. 11 dell'art. 10;
- esegue per incarico del Consiglio di Amministrazione e del Presidente l'istruttoria di particolari questioni, anche istituendo Commissioni, sottocomitati o gruppi di lavoro, coadiuvando il Presidente stesso nell'esercizio delle funzioni che gli siano delegate dal Consiglio ai sensi dei numeri 9, 10 e 12 dell'art. 10.

**Art. 15**

Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Al detto Ministero sono trasmesse per l'esercizio dei compiti di cui sopra le deliberazioni degli organi consortili.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernente l'ordinamento del personale e le materie previste nell'art. 10 ai numeri 3 e 15.

Tali deliberazioni si intendono approvate se il Ministero dell'industria, commercio e artigianato nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento non avrà comunicato le proprie eccezioni.

### **Art. 16**

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto da tre membri effettivi e da tre supplenti di cui uno effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente nominati dal Ministro per i Lavori Pubblici, uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per le Finanze e ed uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero della Marina Mercantile.

I revisori durano in carica 5 esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, e redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni 3 mesi, deve assistere alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione e può assistere a quelle del Comitato esecutivo.

### **Art. 17**

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1964.

Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente e del Collegio dei revisori approva il conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo,

Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio i bilanci di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'industria commercio e artigianato unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei revisori.

### **Art. 18**

Gli utili destinati alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, dovranno essere accantonati in apposito fondo denominato "avanzi di gestione" da iscrivere in bilancio.

La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

**Art. 19**

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede. Ad essi può essere assegnata una indennità di carica e di presenza da fissarsi annualmente con deliberazione del Consiglio all'inizio di ogni esercizio.

Ai revisori dei conti spetta parimenti il rimborso delle spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede: il Consiglio delibera annualmente il loro emolumento.

**Art. 20**

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

## **L. 8 MARZO 1968, n. 194**

# **Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma**

### **Art. 1**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla città di Venezia, dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.

Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni ed alle province interessati.

### **Art. 2**

Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza di una commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti prescelti tra i componenti del comitato di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, un esperto designato dal consiglio comunale di Venezia ed uno designato dal consiglio provinciale di Venezia.

I compensi spettanti ai componenti la commissione prevista nel precedente comma, sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, potrà inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni.

### Art. 3

Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'art. 1 per il funzionamento della commissione e per gli incarichi ad enti e professionisti, di cui al successivo art. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per lire 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli altri 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1070 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L. 24 DICEMBRE 1969, n. 1013**  
**Norme integrative della L. 6 agosto**  
**1966, n. 652, concernente lo studio**  
**dei provvedimenti a difesa della**  
**città di Venezia ed a salvaguardia**  
**dei suoi caratteri ambientali e**  
**monumentali**

**Art. 1**

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella già prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.

**Art. 2**

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, e già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.

**Art. 3**

Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonché una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, in deroga a qualsiasi disposizione in materia.

Con la stessa procedura sono stabiliti i rimborsi di spesa e le indennità da corrispondersi agli esperti di cittadinanza italiana, estranei all'amministrazione dello Stato, che, su proposta del comitato, saranno inviati all'estero per i fini previsti dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 652.

## Art. 4

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici può:

- a) approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;
- b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della città di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;
- c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalità straniera.

Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

## Art. 5

I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello che il comitato di cui al precedente articolo 2 riterrà necessario svolgere, nonché per studi e prove su modelli occorrenti per i compiti della difesa idrogeologica del suolo del territorio nazionale.

Il complesso anzidetto, da consegnarsi al Ministero dei lavori pubblici in uso gratuito, prende il nome di "Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo".

Il centro è gestito dall'ufficio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Per la gestione e l'utilizzo del centro modellistico, relativamente a tutti i compiti di cui al primo comma, l'Amministrazione dei lavori pubblici può avvalersi di personale estraneo da assumere mediante contratto privato a termine, entro i limiti del contingente e con il trattamento da determinarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite di spesa di lire 100 milioni annui.

Alle spese di funzionamento del centro si provvederà con i fondi che verranno annualmente stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il centro può essere utilizzato, limitatamente a studi e prove su modello attinenti alla difesa del suolo, anche da università o da istituti universitari specializzati, previa stipulazione di apposite

convenzioni con l'amministrazione finanziaria, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

### **Art. 6**

Alla copertura dell'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 7**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L. 16 APRILE 1973, n. 171  
**Interventi per la salvaguardia di  
Venezia**

**TITOLO I**

**Art. 1**

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

**Art. 2**

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma atinenti a:

- a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;
- b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la Pubblica Istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente della amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti. può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, Musile di Piave.

### Art. 3

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

- a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
- b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;
- c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;
- d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;
- e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

### Art. 4

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua

conneessione con le previsioni del piano territoriale relativo alle altre aree della Regione.

I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera pubblica o privata dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può provvedere in via sostitutiva.

## TITOLO II

### Art. 5

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

- il Presidente della Regione che la presiede;
- il presidente del Magistrato alle acque;
- un rappresentante dell'UNESCO;
- il soprintendente ai monumenti di Venezia;
- il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
- l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
- il medico provinciale di Venezia;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;
- tre rappresentanti del comune di Venezia eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

- due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente Paesistico, storico archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione

La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto.

### Art. 6

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, della L. 29 novembre 1984, n. 798 da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla

competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c), della L. 5 agosto 1978, n. 457 che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'art. 26 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi atti attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale.

## TITOLO III

### Art. 7

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;

- b) marginamenti lagunari;
- c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;
- d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
- e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare e pubblico.

### Art. 8

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico istituito per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo comitato viene a sostituirsi al "Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali" recependone gli studi e le sperimentazioni<sup>(1)</sup>.

### Art. 9

La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni

---

<sup>(1)</sup> Vedi, peraltro, l'art. 7, L. 29 novembre 1984, n. 798, che ha disposto la soppressione del Comitato.

dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione<sup>(2)</sup>.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
- b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
- c) concessione di contributi ad enti pubblici imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi e imprese singole, imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della L. 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

<sup>(2)</sup> Termine prorogato di altri tre anni dall'art. 1-ter, D.L. 10 agosto 1976, n. 544. Il citato art. 1-ter ha modificato l'art. 26, L. 10 maggio 1976, n. 319.

## Art. 10

In deroga alle disposizioni di cui alla legge e 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970 n. 1391 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, numero 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966 n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonché di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare - sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 19 lettera f) della presente legge.

La facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

## Art. 12

Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;
- b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;
- c) fognature ed allacciamenti fognari;
- d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

- e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;
- f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;
- g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

### Art. 13

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- 1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;
- 2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;
- 3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

- 4) il comune potrà autorizzare, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;
- 5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al n. 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali;
- 6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti danti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

- 7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per la edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del

comune di Venezia al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa dovuto per intero, in unica soluzione maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- 8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;

- 9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi, statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;
- 10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;
- 11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera d) del successivo art. 19;
- 12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n 7) del presente articolo.

## Art. 14

.....<sup>(3)</sup>.

## Art. 15

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'art. 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

## Art. 16

In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente art. 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'art. 9, determinata per l'anno Finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

<sup>(3)</sup> Abrogato dall'art. 15, L. 29 novembre 1984, n. 798.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 17

.....<sup>(4)</sup>.

### Art. 18

Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

### Art. 19

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

- a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente art. 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;
- b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;
- c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;
- d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'art. 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia
- e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
- f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;
- g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 17;
- h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

---

<sup>(4)</sup> Agrogato dall'art. 18, L. 29 novembre 1984, n. 798.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

### **Art. 20**

La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente art. 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

- lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;
- lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;
- lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;
- lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;
- lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

### **Art. 21**

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

### **Art. 22**

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente art. 19.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera h), sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

### **Art. 23**

Le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivi

modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che direttamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia<sup>(5)</sup>.

### Art. 24

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo 19, la regione veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini verranno iscritte nello stato di previsione del ministero del tesoro - per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171, - in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nel 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977.

### Art. 25

All'onere di 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed

---

<sup>(5)</sup> Vedi, anche l'art. 3, L. 5 agosto 1978, n. 502.

approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

## **Art. 26**

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

# **D.P.R. 20 SETTEMBRE 1973, n. 791**

## **Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia**

### **Art. 1 Ambito di applicazione della normativa**

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, relativi alle zone ed agli immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali, primari ed attuativi secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

In ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili di interesse monumentale storico, artistico ed ai complessi di immobili di cui al successivo art. 5.

Fino all'approvazione del piano regolatore del comune, ai fini del primo comma è considerato perimetro del centro storico di Chioggia quello indicato nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

### **Art. 2 Restauro e risanamento conservativo**

Nelle zone, sugli immobili e nei complessi di cui agli articoli 1 e 5 sono consentiti interventi intesi al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto storico, nel suo insieme e nelle singole unità edilizie.

A scala urbana, tali interventi sono diretti:

- a) a conservare il tessuto urbano nel rispetto dell'ambiente edilizio, delle aree libere, del sistema dei canali e degli spazi pubblici e privati;
- b) a conservare il tessuto edilizio nel rispetto dei lavori storici, architettonici, ambientali, costruttivi, tipologici e formali;
- c) a ripristinare le parti urbanistiche alterate;
- d) ad assicurare al patrimonio edilizio idonee condizioni statiche, nonché sufficienti condizioni di igiene e di salubrità;

- e) a reperire immobili e spazi da destinare agli usi pubblici, alle attività collettive ed ai servizi sociali.

Le operazioni di restauro e di risanamento conservativo devono assicurare la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente urbano, unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed artigianali alle prime connesse.

Coerentemente con le finalità connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano, sono consentite demolizioni esclusivamente di edifici o di loro parti di epoca recente, in condizioni statiche precarie e che non si adeguino al tessuto edilizio circostante; eventuali ricostruzioni debbono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici dell'ambiente preesistente.

Le aree risultanti dalle demolizioni debbono essere utilizzate in ordine di priorità per: i servizi pubblici di zona, il soddisfacimento degli standard urbanistici, i servizi connessi alla viabilità acquea.

Le aree libere debbono restare inedificate, salva la loro eccezionale utilizzazione per i servizi di cui al comma precedente.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli edifici debbono assicurare la conservazione della totalità degli assetti costruttivi tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato ciascun edificio e, in particolare, debbono essere volti:

- a) alla conservazione integrale delle strutture storiche superstiti;
- b) al ripristino delle parti distrutte ma necessarie all'integrità dell'edificio;
- c) all'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte in contrasto con l'ambiente, ripristinando il sistema degli spazi liberi esterni ed interni che formano parte integrante dell'edificio.

Sono consentite destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche costruttive e strutturali e con l'ambiente circostante.

Sono eccezionalmente consentiti accorpamenti di più unità o cellule abitative, qualora lo richieda una più adeguata utilizzazione funzionale ai fini residenziali, sempre che siano effettuati all'interno di ogni unità fabbricativa architettonicamente configurata e l'intervento non comporti alterazioni sostanziali della struttura tipologica o costruttiva caratterizzante l'organismo edilizio.

In ogni caso, gli interventi di restauro e risanamento conservativo debbono assicurare - salvo diversa determinazione motivata dal soprintendente ai monumenti - la conservazione:

- a) della veste architettonica esterna con particolare riguardo agli infissi, che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali ed agli intonaci che debbono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie;

- b) della struttura portante in quanto associata al carattere tipologico dell'edificio;
- c) dei solai, che possono essere sostituiti, senza modificazione della quota di calpestio con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle precedenti;
- d) delle coperture a tetto ed a terrazza che debbono restare alla stessa quota;
- e) delle scale interne, ogni qualvolta queste costituiscano elemento caratterizzante del tipo edilizio;
- f) delle porte, delle finestre e delle altre aperture che vanno ricondotte alle forme tradizionali.

È consentito procedere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti commi, al riordino ed alla installazione di canne fumarie; impianti generali, quali impianto idrico, di riscaldamento, di ascensore e simili; servizi interni, quali bagni e cucine anche con aereazione artificiale; impianti tecnologici di servizio.

### Art. 3 Programmi di intervento

Per l'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo i comuni di Venezia e Chioggia predispongono programmi annuali o pluriennali, non superiori comunque a tre anni nei quali, tra l'altro, sono indicati:

- 1) le priorità da osservare nell'attuazione dei piani particolareggiati, tenendo presente la necessità di assegnare la precedenza alle zone urbane dove il degrado degli immobili si accompagna a prevalenza di ceti a basso reddito;
- 2) le fasi di attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture ed ai servizi;
- 3) i comparti nei quali si intende intervenire precisando, con adeguata motivazione:
  - a) quelli in cui il Comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente acquisendo le aree e gli edifici mediante occupazione temporanea;
  - b) quelli in cui è previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio;
- 4) gli interventi riguardanti gli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e di uso pubblico, tenendo conto delle richieste dei soggetti interessati e della priorità di cui al successivo art. 28;
- 5) i modi per assicurare, nell'ambito del centro storico, sedi sostitutive per l'abitazione nonché per lo svolgimento delle attività commerciali artigianali e di servizio, durante la esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo;

- L. 20.09.1973, n. 319
- 6) la spesa presunta, in relazione ai tipi di intervento, ed i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma.

I programmi di intervento sono adottati con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione è depositata nella segreteria comunale per 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto mediante avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare sui giornali locali

Entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni in merito al programma.

Con la deliberazione di approvazione del programma il Comune si pronuncia sulle osservazioni presentate.

Il primo programma è approvato entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi successivi sono approvati almeno quattro mesi prima della scadenza del programma vigente.

Qualora il Comune non provvede nei termini suddetti, il presidente del magistrato alle acque assegna un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, trascorso inutilmente il quale, provvede direttamente alla formazione del programma.

#### **Art. 4 Subordinazione degli interventi ai piani particolareggiati - Interventi urgenti**

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati.

Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973 n. 171, interventi di restauro conservativo sugli immobili già notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e sugli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico inclusi negli elenchi di cui al successivo art. 5.

Il Comune, previo parere favorevole della commissione per la salvaguardia di Venezia, può autorizzare nel campo dell'edilizia minore prima dell'approvazione del piano particolareggiato, interventi urgenti e non differibili intesi ad eliminare situazioni di pericolo di crollo, con il divieto di qualsiasi alterazione delle strutture interne ed esterne degli edifici, nonché interventi che, sempre nel rispetto di dette strutture siano intesi a dotare gli edifici stessi dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici ovvero ad effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici. La realizzazione di tali interventi non comporta esclusione dell'edificio dal comparto e dalle sue prescrizioni.

Dopo l'adozione dei piani particolareggiati, gli interventi di cui al secondo e terzo comma sono effettuati con l'osservanza del piano adottato.

### **Art. 5 Individuazione degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico**

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto è pubblicato mediante affissione all'albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Agli effetti, di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1, l'individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico può essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalità di cui all'art. 1 della legge 16 aprile 1973 n. 171.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, secondo comma, per il restauro conservativo di singoli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, gli interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi nei suddetti complessi di immobili sono subordinati all'approvazione dei piani particolareggiati da attuarsi sulla base di comparti edificatori.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono alla formazione di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro lo stesso termine, nei rispettivi albi comunali

Ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonché gli edifici di culto.

### **Art. 6 Comparti**

I comparti sono formati da complessi di immobili, esattamente delimitati, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica, della progettazione edilizio-architettonica e

L. 20.05.1975, n. 148

dell'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Nella formazione dei comparti debbono essere osservate le indicazioni del piano particolareggiato e le disposizioni di cui al precedente art. 2, relative alla disciplina degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

## **Art. 7 Elaborati del progetto di comparto**

Il progetto di comparto è costituito dagli elaborati riguardanti:

- 1) l'inserimento del comparto nel circostante tessuto urbanistico-edilizio;
- 2) l'analisi della struttura urbanistica del comparto;
- 3) l'individuazione degli organismi edilizi-tipo e delle relative aggregazioni con lo schema dell'attuale utilizzazione funzionale;
- 4) la classificazione tipologica degli edifici;
- 5) lo schema dell'attuale utilizzazione distributiva e funzionale di ciascun edificio, con l'indicazione delle attuali utilizzazioni d'uso;
- 6) il rilevamento delle condizioni igienico sanitarie, nonché di quelle statiche degli elementi costruttivi sia verticali che orizzontali, comprese la copertura e le fondazioni;
- 7) le previsioni di intervento contenenti, fra l'altro, le seguenti indicazioni: eventuali modifiche delle destinazioni d'uso, spazi riservati ad uso collettivo e a impianti di interesse pubblico; aree libere e loro utilizzazioni; elementi di collegamento orizzontali e verticali;
- 8) l'individuazione del comparto su mappe catastali;
- 9) gli elenchi catastali delle proprietà;
- 10) l'indicazione della quota percentuale di pertinenza di ciascun proprietario;
- 11) il rilievo analitico degli immobili, con la specificazione dei materiali e degli elementi cromatici;
- 12) il progetto di restauro e risanamento conservativo delle singole unità edilizie tipologicamente definite, costituito da piante, prospetti esterni ed interni e sezioni trasversali e longitudinali, con l'indicazione anche degli interventi statici sugli elementi strutturali;
- 13) il progetto degli impianti e dei servizi tecnologici;
- 14) l'analisi dei costi per l'attuazione del progetto e la ripartizione della spesa tra i proprietari;
- 15) la relazione tecnica.

## **Art. 8 Redazione del progetto di comparto**

Il progetto del comparto è formato dal comune nei casi di intervento diretto di cui all'art. 3, n. 3), lettera a), e dai proprietari singoli, qualora abbiano la proprietà dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio nei casi previsti dall'art. 3, n. 3), lettera b).

In tale ultima ipotesi, il sindaco, in assenza di iniziative da parte del proprietario singolo o del consorzio, li invita formalmente a redigere il progetto di comparto, assegnando per la presentazione degli elaborati un termine non inferiore a quattro e non superiore a otto mesi a secondo dell'ampiezza del comparto e della complessità della progettazione. Il proprietario o il consorzio dichiarano entro 30 giorni se intendono effettuare la progettazione. In caso di mancato accoglimento dell'invito o di ritardo nella presentazione degli elaborati, il sindaco - previa assegnazione, ove lo ritenga opportuno, di un ulteriore breve termine per detta presentazione - dispone la progettazione di ufficio stabilendo le modalità per l'accollo della relativa spesa ai proprietari interessati.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera b), possono essere indicati, in sede di progetto, settori del comparto medesimo aventi dimensioni non inferiori, comunque, ad un edificio, la cui attuazione può essere affidata dal consorzio ai singoli proprietari.

## **Art. 9 Approvazione del progetto di comparto**

Il progetto del comparto di restauro e risanamento conservativo è approvato con deliberazione del consiglio comunale, sentita la soprintendenza ai monumenti, la quale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dall'invio del progetto. Trascorso inutilmente detto termine, il comune è autorizzato a deliberare.

Prima di procedere alla completa progettazione del comparto, i proprietari possono chiedere al sindaco la approvazione di uno stralcio del progetto composto dagli elaborati di cui ai numeri da 1) a 8) dell'art. 7 e da una relazione illustrativa contenente, tra l'altro, l'indicazione della spesa di massima necessaria per l'esecuzione delle opere.

Il sindaco, su conforme parere della giunta comunica le determinazioni comunali all'istante entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sentita la soprintendenza ai monumenti. Questa fa conoscere il proprio parere al sindaco entro 20 giorni dalla presentazione degli elaborati.

## **Art. 10 Licenza edilizia**

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, da qualunque soggetto effettuati, sono autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal sindaco, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Ai fini del rilascio delle singole licenze edilizie sono vincolanti, oltre le indicazioni del piano particolareggiato, le previsioni e prescrizioni del comparto.

Nella licenza edilizia sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in conformità alle norme del regolamento edilizio.

## **Art. 11 Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli**

Gli interventi di cui al presente decreto sono effettuati:

- a) dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica, di cui al successivo art. 12, sulla base della concessione deliberata dai comuni per l'attuazione degli interventi nei comparti e nei casi di cui all'art. 3, n. 3), lettera a) del presente decreto nei casi di cui all'articolo 3, n. 3) lettera b), quando il proprietario che ha la proprietà dell'intero comparto dichiara che non intende procedere alla realizzazione dell'intervento, ovvero i proprietari non si riuniscano in consorzio; quando i proprietari del comparto non provvedano, nei termini stabiliti, alla esecuzione dei lavori;
- b) dal comune o dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica per gli interventi di cui al successivo art. 25;
- c) dai consorzi di proprietari ovvero da proprietari che hanno singolarmente la proprietà dell'intero comparto, per gli interventi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3) lettera b);
- d) da singoli proprietari per gli interventi nell'ambito dei comparti di cui all'ultimo comma dell'art. 8, per gli interventi urgenti di cui all'art. 4 e per i particolari interventi di cui al successivo art. 15;
- e) dagli enti pubblici e dai privati per il restauro ed il risanamento conservativo degli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico;
- f) dagli enti pubblici per il patrimonio edilizio di propria pertinenza

## **Art. 12 Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi**

- Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la

costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia.

Nella costituzione di dette società debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- 1) la partecipazione pubblica è assicurata dallo Stato, dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
- 2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di enti a partecipazione statale;
- 3) la quota di partecipazione dello Stato e degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento;
- 4) la quota di partecipazione dello Stato e quella degli enti locali, nel loro complesso, sono paritetiche;
- 5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettere a) e b) del presente decreto, ivi compresi: l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti; la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori; il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;
- 6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di concessione.

### **Art. 13 Consorzi fra proprietari di immobili compresi nei comparti**

I proprietari degli immobili compresi nei comparti di cui all'articolo 3, n. 3), lettera b), si riuniscono in consorzio per la redazione dei progetti di comparto e per la realizzazione degli interventi.

Ciascun proprietario partecipa al consorzio con una quota percentuale corrispondente al valore dell'immobile conferito rispetto al valore dell'intero comparto.

Le quote sono stabilite mediante accordo fra tutti i proprietari interessati ed, in mancanza di accordo, vengono stabilite dal sindaco, unitamente ai criteri di ripartizione della spesa, sulla base di una perizia dell'ufficio tecnico erariale.

Qualora i proprietari non si uniscano spontaneamente in consorzio, il sindaco invita formalmente, anche a mezzo di pubblici proclami, i proprietari risultanti dagli elenchi catastali a procedere entro un congruo termine alla costituzione anzidetta.

Trascorso inutilmente il termine assegnato ovvero un ulteriore termine senza che il consorzio sia stato costituito ovvero senza che la

maggioranza dei proprietari abbia dichiarato di essere d'accordo sulla formazione del consorzio, il comune può intervenire a mezzo della azienda, la quale provvede alla occupazione temporanea degli immobili.

Qualora la maggioranza dei proprietari, costituita in base ai valori come sopra determinati, manifesti la volontà di voler eseguire direttamente gli interventi riunendosi in consorzio il comune, a mezzo della azienda, può sostituirsi ai proprietari dissenzienti provvedendo alla occupazione temporanea dei loro immobili ed il consorzio può essere, in tal modo, costituito con la partecipazione del comune. La spesa sostenuta dal comune è posta a carico dei proprietari, che la rimborsano, all'atto della restituzione degli immobili, in unica soluzione, detratto il contributo di cui al successivo art. 18. Nel caso in cui il proprietario non intenda rimborsare la spesa sostenuta il comune, a mezzo dell'azienda, procede all'espropriazione.

Nei riguardi dei consorzi costituiti, che non procedano alla stipula delle convenzioni entro il termine assegnato dal sindaco ed eventualmente prorogato dal sindaco medesimo, ovvero non diano inizio ai lavori nei termini stabiliti si applica la disposizione del quarto comma del presente articolo.

### **Art. 14 Proprietari dell'intero comparto**

I proprietari, che abbiano singolarmente la proprietà dell'intero comparto, effettuano direttamente gli interventi nei casi di cui all'art. 3 n. 3), lettera b).

Qualora il proprietario non assuma l'iniziativa, il sindaco lo invita formalmente a dichiarare entro un termine prefissato se intenda procedere alla realizzazione dell'intervento ed alla stipula della convenzione di cui al successivo art. 18.

Trascorso inutilmente tale termine, assegnato dal sindaco, il comune interviene a mezzo dell'azienda, la quale provvede all'occupazione temporanea degli immobili.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso in cui il proprietario non addivenga, entro il termine assegnato dal sindaco ed eventualmente prorogato, alla stipula della convenzione, ovvero non dia inizio ai lavori nei termini stabiliti.

### **Art. 15 Singoli proprietari abilitati ad effettuare particolari interventi**

Oltre agli interventi di cui all'Art. 8, ultimo comma, da effettuare nell'ambito ed in attuazione dei comparti, i singoli proprietari possono eseguire, indipendentemente dall'esistenza o meno dei

comparti sempre che abbiano la proprietà di un intero edificio o di una unità immobiliare, interventi riguardanti:

- 1) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 2) limitate modifiche interne, per adattamenti intesi a migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni;
- 3) l'installazione di impianti tecnologici per le esigenze dell'abitazione;
- 4) rifacimento tetti.

### **Art. 16 Occupazione temporanea delle aree e degli edifici inclusi nei comparti**

Nei casi in cui all'art. 11, lettere a) e b), si provvede all'acquisizione delle aree degli immobili, mediante occupazione temporanea.

L'occupazione temporanea è disposta dal presidente della giunta regionale e si protrae per tutto il tempo necessario per portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, durata superiore a 5 anni.

L'occupazione temporanea può essere chiesta dal consorzio qualora uno o più proprietari consorziati non rendano disponibile l'immobile o l'unità immobiliare entro il termine fissato per l'inizio dei lavori.

Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari.

L'occupazione temporanea degli immobili è indennizzata nelle ipotesi in cui l'immobile o le unità immobiliari sui quali è stato effettuato l'intervento vengano espropriati ai sensi dell'art. 17, lettera e).

L'indennità di occupazione è determinata ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865; contro la sua determinazione gli interessati possono proporre opposizione a norma del quarto comma dello stesso art. 20.

### **Art. 17 Espropriazione delle aree e degli edifici**

Si provvede all'acquisizione delle aree e degli edifici mediante espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei seguenti casi:

- a) aree ed immobili necessari per la realizzazione di servizi pubblici ed opere di urbanizzazione e dei quali è prevista l'utilizzazione nel piano particolareggiato;
- b) edifici di cui è prevista la demolizione;
- c) immobili inclusi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettere a) e b), quando, dopo la realizzazione dell'intervento, diretto o

- sostitutivo del comune tramite l'azienda, i proprietari non intendano rimborsare le spese sostenute;
- d) immobili inclusi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera b), quando, nel caso previsto dall'art. 13, quinto comma, il comune si sostituisce alla minoranza dei proprietari e questi non intendano rimborsare la spesa sostenuta;
  - e) quando gli interventi effettuati, in via diretta e sostitutiva dal comune, tramite la azienda, nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettere a) e b), comportino, nell'ambito di singoli edifici, modificazioni della precedente situazione proprietaria delle unità immobiliari ed i proprietari non raggiungano un accordo per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica dell'invito all'uso rivolto dal sindaco.

### **Art. 18 Interventi eseguiti dai proprietari singoli o riuniti in consorzio - Convenzioni tra comune e proprietari - Concessione di contributi**

Qualora i proprietari da soli, se proprietari dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio provvedano direttamente all'esecuzione dell'intervento, nell'ambito dei comparti di cui all'art. 3, n. 3) lettera b), fruiscono di un contributo in capitale in misura pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile dal comune. La valutazione sulla ammissibilità della spesa viene effettuata sulla base di una perizia presentata dai proprietari, che tenga conto dell'elenco-prezzi deliberato dal comune.

La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale i proprietari direttamente, se proprietari dell'intero comparto ovvero tramite il consorzio assumono l'impegno:

- a) di abitare od utilizzare direttamente gli immobili o le unità immobiliari oggetto dello intervento per il periodo di almeno 10 anni ovvero di locarli per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al successivo art. 21;
- b) di restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;
- c) di restituire in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti;
- d) di assicurare la prelazione di cui al successivo art. 22.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

**Art. 19 Interventi eseguiti dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica direttamente ovvero in sostituzione dei proprietari e restituzione agli stessi degli immobili - Convenzione tra comune e proprietari**

Dopo l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettera a), l'immobile viene restituito ai proprietari, previa stipulazione di una convenzione - da trascrivere nei registri immobiliari - con la quale i proprietari stessi si impegnano:

a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, nella misura indicata dal successivo art. 23, la spesa sostenuta dal comune;

b) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio o l'unità immobiliare ovvero a locarli, per un periodo di almeno 15 anni, alle condizioni di cui al successivo art. 21.;

c) a restituire in un'unica soluzione il residuo del debito, nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui al successivo art. 22.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Il rimborso della spesa da parte del proprietario, al quale l'immobile viene restituito, è subordinato al controllo tecnico ed amministrativo del magistrato alle acque, nonché al parere della soprintendenza ai monumenti gli immobili di interesse monumentale, storico artistico e di uso pubblico ed al parere del comune di Venezia per l'edilizia minore.

## **Art. 20 Esecuzione degli interventi da parte degli enti pubblici per il risanamento del patrimonio edilizio di propria pertinenza - Interventi di enti e privati sugli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico**

Gli enti pubblici possono procedere direttamente, nel rispetto dei programmi di cui all'art. 3, all'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio di loro pertinenza, fruendo dei benefici finanziari di cui all'art. 13, n. 7), della legge 16 aprile 1973, n. 171.

L'intervento è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale l'ente si impegna:

- a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, nella misura indicata al quinto comma dell'art. 23, la spesa sostenuta erogata dal magistrato alle acque all'ente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- b) ad utilizzare direttamente l'edificio ovvero a locarlo alle condizioni di cui all'art. 21;
- c) a restituire in una unica soluzione il residuo del debito, nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;
- d) a rimborsare la spesa in unica soluzione, con la maggiorazione degli interessi legali. nel caso in cui non si rispettino gli obblighi assunti;
- e) ad assicurare la prelazione di cui al successivo art. 22.

Qualora l'ente proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni contenute nel presente articolo è nullo, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Alle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, sono soggetti anche gli interventi degli enti pubblici sugli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico e di uso pubblico.

Gli interventi di soggetti privati e, comunque, diversi da enti pubblici sugli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, possono essere eseguiti direttamente dai predetti soggetti godendo, dei benefici di cui al primo comma dell'art. 18 e sono assoggettati, in quanto applicabili, alle disposizioni dei successivi commi dell'art. 18.

## Art. 21 Canoni di locazione

I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune con riferimento: a) al reddito, assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento; b) a parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale di Venezia in base a classi di superficie dell'alloggio, agli ambiti di localizzazione delle abitazioni e alla ubicazione a livello dell'edificio; c) all'ammontare della spesa sostenuta ridotta del contributo concesso, per gli interventi di cui all'art. 11, lettere c) e d), ed all'ammontare della somma da rimborsare per gli interventi di cui all'art. 11, lettere a) e) ed f).

Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso l'espropriazione degli immobili, la misura dei canoni di locazione è determinata dal comune medesimo, tenendo conto delle finalità della legge 16 aprile 1973, n. 171.

## Art. 22 Prelazione a favore dei precedenti locatari e dei precedenti proprietari

Nei casi di locazione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 18 e al primo comma, lettera b), dell'art. 19, se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento degli interventi di restauro e di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di prelazione. Ugual diritto spetta ai precedenti locatari, nel caso in cui l'intervento sia effettuato dal comune mediante espropriazione degli immobili.

Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria delle unità immobiliari, pur restando immutata la destinazione residenziale, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari, secondo una graduatoria formata dal comune tenendo conto delle condizioni economiche dell'istante, desunte dal reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare, nonché:

- a) del tempo di residenza dell'istante nell'immobile restaurato o risanato;
- b) del fatto che la sede dell'attività dell'istante si trova nel centro storico;
- c) del carico di famiglia.

Nel caso in cui le modificazioni suddette riguardino unità immobiliari destinate al commercio od all'artigianato, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari che abbiano i seguenti requisiti:

- a) esercitino attività strettamente legate alla zona;

- b) esercitino da più lungo tempo la loro attività nell'immobile restaurato o risanato;
- c) richiedano la locazione di immobili aventi le caratteristiche di ampiezza ed ubicazione eventualmente precisate ai sensi del capitolo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardante la disciplina del commercio.

Sulla la base dei precedenti requisiti il comune forma una graduatoria per l'assegnazione.

Nell'ipotesi di cui all'art. 17, lettera e), ai proprietari spetta un diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano nell'immobile al momento dell'occupazione temporanea.

Il diritto di in prelazione è esercitato entro 60 giorni dall'invito che il sindaco rivolge ai precedenti proprietari dopo l'esperimento della procedura di cui all'art. 17, lettera e).

Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'ufficio tecnico erariale in base al costo di realizzazione dell'intervento maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali.

## **Art. 23 Criteri per la graduazione della percentuale delle somme da rimborsare**

Il rimborso della spesa sostenuta dal comune per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11, lettera a), del presente decreto è effettuato nella misura:

- 1) del 70%, quando l'imponibile del proprietario ai fini dell'imposta complementare superi i 6 milioni annui;
- 2) del 50%, quando detto imponibile superi i 4 milioni annui;
- 3) del 20% quando detto imponibile non superi i 2 milioni annui.

Nei casi in cui l'imponibile assuma valori intermedi fra quelli sopraindicati, la percentuale della somma da rimborsare è determinata mediante interpolazione.

In relazione alla composizione del nucleo familiare del proprietario la percentuale della somma da rimborsare è diminuita del 5% per ogni componente di detto nucleo oltre i primi tre, sempre che l'imponibile ai fini della imposta complementare non sia superiore ai 4 milioni annui.

I proprietari di edifici destinati ad attività artigianali rimborsano una somma pari al 70% di quella determinata in applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, sempre che si impegnino a mantenere tale destinazione di uso per un periodo non inferiore a 15 anni.

Per gli interventi degli enti pubblici di cui all'art. 20 il rimborso della spesa è stabilito nella misura:

- 1) del 20% per gli immobili che abbiano le caratteristiche di edilizia economica popolare e siano locati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1035 ;
- 2) del 40% per gli immobili che non avendo le caratteristiche di cui al n. 1) del presente comma siano locati a speciali condizioni, concordate con il comune;
- 3) del 50% per gli immobili aventi destinazione pubblica o di uso pubblico;
- 4) del 70% negli altri casi.

I proprietari e gli enti che non assumono rispettivamente gli obblighi di cui ai precedenti articoli 19 e 20, rimborsano per intero ed in unica soluzione la spesa sostenuta, maggiorata degli interessi legali.

### **Art. 24 Edilizia residenziale di lusso**

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti l'edilizia residenziale di lusso non possono godere dei benefici di cui all'art. 13, n. 7, della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Con deliberazione del consiglio regionale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il comune, sono indicati i criteri per la individuazione degli edifici e delle unità immobiliari da considerare di lusso.

### **Art. 25 Sistemazione temporanea degli edifici di rotazione - Concorso nelle spese di trasloco**

Gli edifici da utilizzare come sedi sostitutive per l'abitazione nonché per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizio durante la esecuzione degli interventi, sono reperiti ed apprestati nell'ambito del centro storico e possibilmente nelle adiacenze delle zone e degli immobili formanti oggetto degli interventi medesimi.

Preferibilmente, le sedi per il temporaneo svolgimento di dette attività - salvo per edifici di proprietà comunale e per quelli messi a disposizione del comune da enti pubblici - sono reperite:

- a) in edifici che, indipendentemente dalla destinazione attuale, abbiano avuto originariamente destinazione residenziale, commerciale o artigianale;
- b) mediante la trasformazione di immobili, che presentino tipologie compatibili con il mantenimento delle loro fondamentali caratteristiche strutturali.

La spesa per l'apprestamento degli edifici di rotazione e per i contributi di cui al successivo comma grava sulla somma di 100 miliardi di cui all'art. 19, lettera d), della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il comune provvede direttamente, a mezzo dell'azienda di cui all'art. 12, al trasloco delle persone che vengono temporaneamente trasferite ovvero concorre alle spese di trasloco sostenute dagli interessati in base a criteri generali stabiliti dallo stesso comune con delibera consiliare. Tale concorso non potrà essere inferiore al 50% né superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile dal comune.

## **Art. 26 Poteri di autorizzazione e di vigilanza della soprintendenza ai monumenti**

Nei casi in cui le norme del presente decreto prescrivano il parere della commissione di cui allo art. 5 della legge 16 aprile 1973 n. 171, dopo la cessazione dell'attività di detta commissione dovrà essere sentita lo soprintendenza ai monumenti.

La soprintendenza ai monumenti esercita la vigilanza sulla esecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

In particolare, nell'esercizio di tale vigilanza, la soprintendenza ai monumenti può disporre:

- a) ispezioni per controllare - in ordine agli aspetti di sua competenza - che i lavori siano eseguiti in conformità alla autorizzazione rilasciata;
- b) l'adozione di misure e cautele ritenute eventualmente necessarie per procedere alla esecuzione dei lavori;
- c) l'adozione di particolari tecniche e metodologie o, di speciali materiali non previsti dal progetto autorizzato che si rivelassero necessari nel corso dei lavori;
- d) la custodia e la conservazione provvisoria, anche in luoghi appositamente indicati di parti degli immobili o di cose mobili e immobili di interesse storico, artistico e monumentale pertinenti all'edificio sul quale è effettuato l'intervento;
- e) la sospensione - per un periodo non superiore a tre mesi - dei lavori iniziati, qualora ciò sia reso necessario dai ritrovamenti effettuati o da particolari circostanze emerse nel corso dei lavori stessi.

Restano salvi, in quanto non in contrasto con le norme del presente decreto, gli articoli 14, 15, 16, 17, 54, 55, 56 e 57 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le correlative sanzioni.

## **Art. 27 Interventi sostitutivi degli organi statali**

In caso di inattività, o di ritardo del comune negli adempimenti previsti dalle norme del presente decreto. il magistrato alle acque di Venezia invita il comune a provvedere entro un congruo termine, e si sostituisce ad esso qualora la inadempienza persista.

## **Art. 28 Destinazione dei finanziamenti statali**

Alla concessione dei contributi ai singoli proprietari ed ai consorzi è destinata nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 19, lettera d), della legge 1° aprile 1973, n. 171 una somma non superiore a lire 30 miliardi di cui un decimo per gli interventi nel comune di Chioggia. La restante somma è destinata agli interventi di cui all'art. 11, lettere a), b), e) ed f), del presente decreto assicurando priorità ai finanziamenti occorrenti per il restauro conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici.

## **Art. 29 Assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi**

I fondi di cui all'art. 19, lettera d), della legge 16 aprile 1973 n. 171, sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

- lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1973;
- lire 12 miliardi nell'anno finanziario 1974;
- lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1975;
- lire 37 miliardi nell'anno finanziario 1976;
- lire 17 miliardi nell'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici assegna annualmente al magistrato alle acque i fondi necessari per gli interventi da effettuare dagli enti pubblici sugli immobili di interesse storico, artistico e monumentale di uso pubblico e sul patrimonio edilizio di loro pertinenza. Il magistrato alle acque, a termini della legge 13 maggio 1965, n. 431, assume gli impegni di spesa ed autorizza i pagamenti necessari con l'osservanza dei limiti di cui allo art. 20 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il Ministero dei lavori pubblici assegna annualmente ai comuni di Venezia e di Chioggia, un relazione alle previsioni dei programmi comunali di intervento, i fondi occorrenti per gli interventi da effettuare nei comparti a mezzo delle aziende a prevalente partecipazione pubblica; al pagamento dei contributi ai proprietari per gli interventi di cui all'articolo 11, lettere c) e d), e per gli interventi di cui all'art. 20, ultimo comma; per le spese occorrenti per l'apprestamento degli edifici di rotazione e per i contributi relativi

alle spese di trasloco di cui all'art. 25. Per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1956 n. 294.

(Si omette l'allegata pianta del perimetro dell'area del centro storico di Chioggia).

## **D.P.R. 20 SETTEMBRE 1973, n. 962**

### **Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque**

#### **Art. 1**

Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall'art. 9, comma secondo della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonché alla posizione topografica dell'impianto.

In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da:

- a) scarichi di fognature urbane e simili;
- b) scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali;
- c) opere di drenaggio e raccolta nonché impianti di sollevamento acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.

Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosità e nocuità.

In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:

- a) direttamente nelle acque della laguna;
- b) nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori;
- c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravità o con sollevamento;
- d) direttamente in mare aperto in prossimità della laguna ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimità della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura - a giudizio del magistrato alle acque di Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore;
- e) in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.

**Art. 2**

Gli impianti di depurazione devono comprendere uno o più dei seguenti trattamenti:

- a) grigliatura e stacciatura, o trattamento preliminare, eventualmente integrata da triturazione a dimensioni minute o disintegrazione del materiale separato;
- b) separazione delle sostanze minute in sospensione per sedimentazione naturale, o primaria, ivi inclusa la dissabbiatura, eventuale flottazione e separazione degli olii e dei grassi, coagulazione, flocculazione e successiva sedimentazione, filtrazione o microstacciatura e simili;
- c) trattamenti di trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, prevalentemente intesi all'abbattimento, del carico di sostanze organiche, per stabilizzazione biologica, con successiva sedimentazione, o sedimentazione secondaria ivi inclusi i trattamenti ad aerazione estesa, o cosiddetta ossidazione totale, anche senza separato trattamento dei fanghi, o equivalenti trattamenti chimici, o fisici, o fisico chimici;
- d) trattamenti, di ogni genere e tipo, intesi allo abbattimento del carico di sostanze inorganiche ed organiche e per la riduzione del contenuto di sostanze eutrofizzanti, di sostanze tossiche, di sostanze radioattive e di altre sostanze non altrimenti trasformabili per via biologica o di sostanze in soluzione che eccedono i limiti di cui alla tabella dei valori-limite dei caratteri degli effluenti degli impianti, da smaltire nei vari ricettori, allegata al presente decreto;
- e) trattamenti di disinfezione, con funzioni anche di trattamento di sicurezza in condizioni di emergenza dal punto di vista igienico laddove necessario;
- f) trattamenti dei fanghi e di tutti i sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, per la loro concentrazione, trasformazione e stabilizzazione, per digestione anaerobica o per stabilizzazione aerobica, e successiva disidratazione, o altri equivalenti trattamenti, eventuale incenerimento e comunque smaltimento definitivo e totale dei prodotti finali di risulta, con mezzi e modalità tali da non dare luogo ad inconveniente alcuno e da non arrecare nocumento all'ambiente;
- g) trattamenti e sistemi di utilizzazione dei sottoprodotti dei processi di depurazione delle acque per produzione autonoma di energia per le esigenze dell'impianto o altre eventuali utilizzazioni, limitatamente a quelle che non producano inquinamento;

- h) altri eventuali trattamenti che possano essere validamente sostituiti ad uno o più dei trattamenti precedentemente indicati, anche se di differente natura e tipo, ma equivalenti ai fini della depurazione delle acque.

### Art. 3

Tutti gli impianti di depurazione da realizzarsi in corrispondenza degli scarichi soggetti alla disciplina della legge 16 aprile 1973 n. 171, e del presente decreto, quali che siano la provenienza ed i caratteri delle acque trattate e le caratteristiche del ricettore, devono comprendere, anche nel caso di scarichi non soggetti ad obbligo di ulteriori trattamenti, almeno il trattamento di grigliatura.

È fatta eccezione solo per quei particolari casi nei quali le acque dello scarico da trattare non contengano in sospensione materiali di dimensioni eccedenti i limiti fissati per l'effluente, in relazione al suo ricettore, dalla tabella allegata al presente decreto, e l'eccezione venga di volta in volta, riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

Il trattamento di grigliatura può essere integrato, od eventualmente sostituito, laddove la soluzione sia tecnicamente valida, con il trattamento di staccatura.

Gli impianti di grigliatura e di staccatura devono essere completi di mezzi e sistemi per il corretto smaltimento, fino a destino finale, dei materiali separati.

Rientrano fra i sistemi ammessi per lo smaltimento dei materiali separati:

- la triturazione, o disintegrazione, e restituzione nelle acque a valle;
- lo smaltimento, insieme agli altri sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, nel caso di impianti comprendenti ulteriori trattamenti;
- il trasferimento, con le debite precauzioni di carattere igienico, ad impianti di smaltimento di rifiuti solidi o ad altri impianti di depurazione delle acque, per lo smaltimento insieme agli analoghi sottoprodotti di risulta dei trattamenti degli impianti stessi;
- Il trattamento di grigliatura è obbligatorio anche per gli scarichi degli scolmatori di piena lungo le canalizzazioni delle reti di fognatura a sistema unitario o misto, canali e simili.

Nei casi di cui al comma precedente e in tutti i casi di impianti non comprendenti altri trattamenti, la restituzione del materiale separato è ridotto a dimensioni minute nelle acque a valle, e quindi

direttamente nel ricettore, è consentita solo se riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

Gli impianti di depurazione di acque di reti di fognature urbane di qualunque tipo separatore, unitario o misto, devono comprendere oltre al trattamento di grigliatura, ed eventualmente a quello di staccatura:

- a) trattamenti di sedimentazione naturale ed eventualmente di flottazione di separazione di olii e grassi e di dissabbiatura; la dissabbiatura è sempre prescritta nel caso di fognature del sistema unitario o misto;
- b) trattamenti di trasformazione e stabilizzazione biologica o, nei casi nei quali l'alternativa sia valida, di equivalente trattamento chimico, fisico o fisico-chimico;
- c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;
- d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, di cui all'art. 2, lettera f).

Gli impianti che sversano l'effluente direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione dell'effluente dell'impianto, devono comprendere anche trattamenti per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti, tossiche non trasformabili per via biologica, e simili, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata per gli effluenti smaltiti nelle acque della laguna.

Gli impianti di depurazione di acque provenienti da reti di fognatura a sistema unitario o misto devono comprendere anche adeguati trattamenti di sedimentazione per le portate comprese tra quella soggetta a trattamento completo e quella da scaricarsi con il solo trattamento della grigliatura.

Gli impianti di comunità isolate, costituite da civili abitazioni, con popolazione servita non superiore a 1.000 abitanti, che non siano collegabili, per motivi di carattere tecnico-economico, alle fognature dinamiche, possono, anche se con scarico diretto in laguna, essere realizzati sostituendo i trattamenti di stabilizzazione biologica dei liquami e simili e quelli dei fanghi con un unico trattamento del tipo ad aerazione estesa, o così detta ossidazione totale, senza separato trattamento dei fanghi, ma sempre completi del trattamento disinfezione.

È consentito che gli impianti per abitazioni isolate, sino ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti, fornite di distribuzione idrica interna che non siano collegabili a reti di fognatura dinamica, smaltiscano le acque reflue attraverso una fossa settica a tre comparti, di capacità non inferiore a mc 0, 4 per abitante servito.

L'effluente delle fosse settiche può essere smaltito direttamente in laguna, o per subirrigazione, o in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1:10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche se più restrittive. Le opere devono consentire la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico.

Nei casi previsti dai due precedenti comma i caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione ammessi possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

Per le abitazioni isolate e loro piccoli aggregati, non collegabili a fognature dinamiche, privi di distribuzione idrica interna, è consentito smaltire i rifiuti liquidi in pozzi neri a tenuta.

Gli impianti di depurazione degli scarichi dei complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi mediche e simili debbono sempre comprendere il trattamento di disinfezione, con capacità adeguata alle specifiche esigenze richieste dal tipo di stabilimento ospedaliero, con particolare riferimento agli ospedali specializzati per malattie infettive ed ai reparti infettivi degli ospedali generali e simili fermo restando l'obbligo del rispetto delle altre norme vigenti.

È fatto obbligo ai complessi ospedalieri e simili, indicati nel comma precedente, che scarichino direttamente nelle fognature antibiotici o sostanze tossiche, di adottare le misure necessarie per vietare che il materiale scaricato pregiudichi il funzionamento degli impianti di depurazione terminali delle fognature medesime

Gli impianti di depurazione delle acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali devono comprendere:

- a) trattamenti di grigliatura ed eventuale stacciatura, di sedimentazione naturale, di dissabbiature, flottazione ed altri di cui all'art. 2, lettera b);
- b) trattamenti di natura chimica o fisica o fisico-chimica, o biologica nei casi nei quali quest'ultima forma di trattamento sia valida, per la trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, nonché di correzione di particolari caratteri, quali acidità e alcalinità, ed altri trattamenti di cui all'art. 2, lettere c) e d);
- c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;
- d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).

Uno o più dei trattamenti di cui al precedente comma può essere omissso, ove non sia necessario in relazione alle caratteristiche delle acque da trattare nel loro complesso.

Gli impianti di depurazione di acque di rifiuto industriale o provenienti da allevamenti intensivi di animali, devono, in ogni caso, comprendere:

- a) trattamenti di riduzione, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche, delle sostanze di particolare aggressività sui materiali delle canalizzazioni di eventuali ricettori artificiali e delle sostanze eutrofizzanti; il trattamento di riduzione delle sostanze di eutrofizzanti è obbligatorio quando gli effluenti degli impianti sversino direttamente in laguna o in corsi d'acqua o canali sversanti a loro volta in laguna con punto di immissione dell'effluente a distanza minore di km 10 dalla laguna;
- b) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).

I trattamenti di acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali sono prescritti come pretrattamento per la riduzione ai limiti stabiliti dalla tabella allegata quando l'effluente dell'impianto scarichi in una rete di fognatura dinamica, nella misura richiesta caso per caso in relazione alle caratteristiche delle acque di scarico ed alla esigenza di salvaguardare le canalizzazioni della fognatura ricettrice ed il regolare funzionamento dell'impianto terminale di depurazione previsto per la fognatura.

La difesa delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura viene, di norma, eseguita con opere differenti dagli impianti di depurazione, secondo quanto precisato al successivo art. 8. Il ricorso alla costruzione di impianti di depurazione è limitato ai casi nei quali venga disposto dalla regione Veneto, conformemente al parere espresso dal magistrato alle acque di Venezia, in relazione alle condizioni locali ed alla portata delle acque da trattare.

In tale caso gli impianti di depurazione degli scarichi devono comprendere:

- a) trattamenti di grigliatura, di sedimentazione primaria di dissabbiatura eventuale flottazione e simili, di cui all'art. 2 lettere a) e, b);
- b) trattamenti, di norma chimici o fisici o fisico-chimici per la riduzione, fino ai limiti prescritti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche derivanti dall'uso di fitofarmaci e simili, nonché delle sostanze eutrofizzanti provenienti dall'uso di fertilizzanti nel caso di scarichi diretti in laguna od in canali artificiali o corsi d'acqua sversanti in laguna con punto di immissione dell'effluente trattato a distanza minore di km 10 dalla laguna stessa;
- c) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).

Tutti gli impianti di depurazione di acque di fognature urbane, di industrie e simili, o inquinate da prodotti usati in agricoltura, con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all'art. 1, comma quarto, lettera d), devono comprendere tutti o alcuni dei trattamenti indicati al precedente articolo 2, secondo criteri da fissarsi caso per caso in sede di approvazione del progetto delle opere in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare alla posizione del punto di smaltimento dell'effluente ed agli elementi di cui al medesimo art. 1, comma quarto, lettera d).

Per gli impianti di depurazione ubicati in zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, si deve provvedere all'allontanamento dagli impianti dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta ed al loro convogliamento, allo stato liquido o, previa disidratazione, nella forma, caso per caso, più conveniente, ad impianti centralizzati di smaltimento, anche mediante incenerimento, eventualmente abbinati a quelli di smaltimento di rifiuti solidi, da dislocarsi fuori delle zone suddette e possibilmente in zone industriali e da realizzarsi nel rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico.

È vietato lo scarico dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, sia allo stato liquido, sia disidratati, nella laguna, nei corsi d'acqua, nei canali o in mare aperto in zone nelle quali i fanghi stessi possano interessare le acque della laguna, incidendo negativamente sui caratteri di queste, o determinare danni ai popolamenti vegetali ed animali dell'ambiente marino, tenuto debito conto, in particolare, dei caratteri dei fanghi di origine industriale.

Tutti gli impianti possono prevedere anche l'utilizzazione dei sottoprodotti di risulta dei trattamenti per produzione di energia necessaria all'impianto o per altri usi, purché ciò non comporti aggravio dell'inquinamento dell'ambiente e possibilmente contribuisca a minimizzarlo.

È ammessa, in deroga alle prescrizioni, precedenti, l'adozione di trattamenti rientranti tra quelli di cui all'art. 2, lettera h), in sostituzione di quelli di cui allo stesso art. 2, lettere da a) a g), prescritto per i vari casi contemplati nel presente art. 3.

I trattamenti indicati nel citato art. 2, lettera h), devono comunque essere tali da assicurare all'effluente dell'impianto caratteri di qualità rientranti nei limiti fissati dalla tabella allagata.

L'ammissibilità della sostituzione dei trattamenti indicati alle lettere da a) a g) dell'art. 2, con quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 2, è stabilito, caso per caso in sede di approvazione del progetto delle opere, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da

trattare e della loro portata sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto.

La validità dei trattamenti prescelti è verificata, caso per caso sulla base del progetto delle opere, dal magistrato alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto, e definitivamente accertata dalla regione Veneto in sede, di approvazione del progetto.

È vietato lo smaltimento, anche indiretto, in mare aperto, nei casi indicati nell'art. 1, comma quarto, lettera d), di acque di rifiuto con caratteri eccedenti i limiti fissati dalla tabella allegata, applicati secondo i criteri prescritti dal successivo art. 6, secondo comma, e di altri rifiuti di qualsiasi genere, anche allo stato solido.

Nel territorio dei comuni indicati nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973 n. 171, è vietata l'immissione o la dispersione di acque di rifiuto non trattate nel terreno in zone nelle quali possano determinare l'inquinamento delle falde sotterranee comunque in collegamento con le acque della laguna o corsi d'acqua qualsiasi confluenti nella laguna; è fatta eccezione per i sistemi di dispersione per subirrigazione degli effluenti delle fosse settiche, ammesse per le abitazioni isolate fino a un massimo di 100 abitanti.

Lo scarico o il seppellimento nel terreno di rifiuti solidi che possano comunque venire in contatto con le falde idriche di cui al comma, precedente sono ammessi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme e regolamenti anche locali in materia, solo se effettuati con misure cautelative riconosciute valide in sede di autorizzazione dello scarico.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti per la costruzione di immobili a qualsiasi uso destinati e per la installazione di impianti industriali o di esercizi di attività terziarie, devono prevedere gli impianti di depurazione di cui alle presenti norme.

Non possono essere concesse dall'autorità amministrativa competente, autorizzazioni all'uso di immobili o all'esercizio di attività produttive quando l'impianto di depurazione prescritto non sia stato realizzato.

#### **Art. 4**

Tutti gli impianti di depurazione devono presentare strutture discontinue, con zone di verde intercalate tra le varie unità e schermi arborei che li circondino e li sottraggano alla vista ed essere circondati da una zona di rispetto sistemata a verde, di congrua ampiezza, con profondità da fissarsi volta per volta in sede di

approvazione del progetto dell'opera, in misura in ogni caso non inferiore a m 150.

Tutte le strutture aperte delle opere realizzate in prossimità della laguna non devono avere bordi a livello inferiore a m 1, 70 sopra il livello medio mare.

Gli impianti di depurazione da realizzarsi nelle zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, devono essere costituiti da opere che emergano dal terreno con altezze ridotte. Essi debbono svilupparsi in profondità per quanto, possibile, tenuto conto della presenza della falda, ed estendersi in superficie per quanto, possibile, compatibilmente con la disponibilità di area loro destinata, al fine di non compromettere le caratteristiche estetiche dell'ambiente circostante.

### Art. 5

Ai progetti degli impianti di depurazione deve essere allegata un'esauriente documentazione da cui risulti:

- a) che le caratteristiche dell'impianto corrispondono a quelle prescritte dalle presenti norme in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare ed alla posizione dell'impianto stesso, con particolare riguardo ai casi nei quali la definizione delle condizioni non sia immediata, come per gli scarichi in mare aperto, direttamente o attraverso fiumi o canali, in prossimità della laguna;
- b) che le caratteristiche dell'impianto, per il quale sia richiesto il contributo nella misura maggiorata di cui al successivo art. 9, rispondono alla effettiva necessità del trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti, in relazione al contenuto delle acque da trattare, e, nel caso di impianto con caratteri di avanzata tecnologia, rispondono alle esigenze ed ai vantaggi conseguibili nel caso specifico.

In caso di mancanza o difetto della documentazione di cui sopra i progetti non possono essere approvati.

### Art. 6

I requisiti di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione di cui all'art. 3 sono fissati dalla tabella allegata, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, ai fini del risanamento e della tutela dell'ambiente ed in particolare della laguna, in modo da assicurare nel ricettore la normale vita della flora e della fauna e la possibilità della balneazione nelle zone ad essa destinate. L'accertamento dei requisiti viene effettuato in corrispondenza del punto di immissione delle acque nel ricettore.

Per le opere con scarico in mare aperto in prossimità della laguna diretto o indiretto, di cui all'art. 1 lettera d) i requisiti delle acque trattate dagli impianti sono caso per caso assimilati a quelli delle acque scaricate in mare o in laguna o a valori intermedi da fissarsi in sede di approvazione del progetto delle opere in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione della foce ed agli elementi di cui al suddetto art. 1, lettera d).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello, per la sanità, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore di sanità, nonché la regione Veneto, si provvede a revisioni e ad aggiornamenti della tabella allegata, sia in dipendenza della realizzazione delle opere previste per la modifica del regime delle acque lagunari, sia in dipendenza dell'evoluzione nel tempo dei caratteri delle acque di rifiuto e del progresso tecnologico dei trattamenti delle acque stesse. A questo scopo il Ministero dei lavori pubblici in collaborazione con il Ministero della sanità svolge le necessarie indagini sullo stato delle fonti di inquinamento della laguna, sulla loro localizzazione e sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative.

Lo stesso decreto fissa il termine entro il quale gli impianti esistenti o quelli in corso di costruzione debbono essere modificati in modo da soddisfare ai nuovi requisiti.

La regione Veneto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori limite di cui alla tabella allegata e l'attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei controlli stessi.

## **Art. 7**

Per gli impianti, di depurazione che alla data della entrata in vigore del presente decreto, siano già costruiti da non più di dieci anni, o siano in corso di costruzione, e per quelli a servizio di stabilimenti industriali e simili destinati, nell'imminenza del termine del loro periodo di ammortamento, ad essere disattivati e demoliti o ricostruiti entro i prossimi sei anni, la regione Veneto, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha facoltà di concedere il superamento di uno o più dei limiti di cui alla tabella allegata. Tali limiti potranno essere superati, fino al 31 dicembre 1977 del 20% e fino al 31 dicembre 1979 del 10%, fatta

eccezione per i seguenti caratteri: pH, temperatura, azoto nitrico come NO<sub>3</sub>.

### Art. 8

Ai fini del presente decreto sono considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque diverse dagli impianti di depurazione di cui all'art. 3 le opere per interventi vari, a carattere risanatorio o difensivo, da eseguirsi sulle acque nel loro ambiente e nei ricettori naturali o artificiali, quali aereazione delle acque della laguna o dei canali e corsi d'acqua, regolazione delle portate o modifica dei regimi di deflusso nei canali e nei corsi d'acqua ai fini della correzione dei caratteri di qualità delle acque stesse, realizzazione di sistemi di intercettazione di prodotti galleggianti, come sostanze petrolifere, a mezzo di strutture galleggianti o di immissione di aria compressa e simili, nonché le attrezzature, anche mobili, che abbiano funzione di difesa delle acque dall'inquinamento, direttamente, ovvero indirettamente, come le macchine per il diserbamento dei canali in terra non rivestiti e simili.

Restano fermi i divieti e le prescrizioni imposti per il carico, lo scarico ed il trasporto dei prodotti petroliferi e l'obbligo primario per i privati di provvedere ad evitare l'inquinamento o a porvi rimedio. In caso di inosservanza provvede all'eliminazione dell'inquinamento l'autorità pubblica salvo rivalsa nei confronti dei trasgressori.

Sono altresì considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque, diverse dagli impianti di depurazione le opere di intercettazione e di convogliamento delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura, per allontanarle e portarle allo scarico, nel rispetto delle norme vigenti, in zone costiere di fronte al mare aperto per le quali possa escludersi qualsiasi effetto negativo sull'ambiente lagunare.

### Art. 9

Per la costruzione dei nuovi impianti di depurazione indicati nell'art. 3 e per l'adeguamento di quelli esistenti alle caratteristiche previste nell'articolo medesimo la regione Veneto è autorizzata a concedere ad enti pubblici, imprese o privati, contributi in capitale.

I contributi da concedersi agli enti pubblici sono commisurati come segue:

- a) dal 70 per cento al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1973 registri un disavanzo. I limiti stessi sono rispettivamente aumentati al 90% ed al 70% per gli impianti di depurazione relativi a fognature urbane. La misura del contributo è

determinata in relazione al bilancio sulla base dell'attestazione dell'autorità tutoria;

- b) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1972 non registri disavanzo.

Sono considerati enti pubblici, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al comma precedente, i comuni e i loro consorzi, le province, i consorzi di bonifica, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza.

I contributi da concedersi ad imprese o privati, o loro consorzi, sono commisurati come segue:

- a) al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l'impresa o per i privati che non risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;
- b) al 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati, che risultino iscritti rispettivamente per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile non superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 6 milioni, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;
- c) al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le imprese o per i privati che risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli rispettivamente dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 6 milioni.

Per le imprese costitutesi nell'anno 1973 la iscrizione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sarà riferita all'anno medesimo.

Alle imprese o privati titolari di più impianti il contributo è concesso nella misura spettante per ciascuno di essi.

(Il settimo comma non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti)<sup>(1)</sup>.

Il contributo è concesso nella misura del 35% nel caso che gli impianti siano a servizio di edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, nonché di edifici appartenenti a cooperative edilizie ed edifici di culto che non siano allacciabili a fognature pubbliche.

Quando, in sede di approvazione del progetto venga accertato che il trattamento per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti risponde ad effettiva necessità o venga accertato che l'impianto rivesta

---

<sup>(1)</sup> Il comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti con singolare procedura non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

carattere di avanzata tecnologia, i contributi previsti nel presente articolo vengono maggiorati del 5% dell'importo ammissibile. Le due maggiorazioni non sono cumulabili

I consorzi che sono costituiti dalla regione Veneto in adempimento del disposto di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, con la finalità di costruire, mantenere e gestire gli impianti per la depurazione delle acque o altro scopo previsto dalla legge medesima, hanno titolo al contributo nella misura prevista dalla lettera a) del comma secondo se consorzi costituiti con la partecipazione di enti pubblici, dalla lettera a) del comma quarto se costituiti con la esclusiva partecipazione di privati.

Per la costruzione degli impianti di cui all'art. 3, ad uso comune di più soggetti non costituiti in consorzio, il contributo è concesso a ciascun partecipante in relazione alla sua qualità in proporzione alla spesa per la quale è quotato.

### **Art. 10**

Per la costruzione di opere e per attrezzature di difesa delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 8 diverse dagli impianti di depurazione, possono essere concessi contributi nella misura e con le stesse modalità indicate nel precedente articolo, ivi compresa la maggiorazione del 5% quando, in sede di approvazione del progetto, venga riconosciuto che le opere conseguono finalità di particolare valore per il risanamento ambientale.

### **Art. 11**

Le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 debbono essere presentate alla regione Veneto, entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nella domanda devono essere indicate la portata e le caratteristiche essenziali degli scarichi con esplicito riferimento a quanto precisato nelle norme del presente decreto, le opere che si intendono eseguire nonché la spesa prevista ed il contributo al quale il richiedente ritiene di avere diritto.

La regione Veneto si pronuncia sull'ammissibilità delle opere entro il termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fissa un termine, non inferiore a mesi tre, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere e della documentazione afferente alla concessione del contributo.

## **Art. 12**

L'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo sono disposte dalla regione Veneto previo parere favorevole del magistrato alle acque di Venezia per gli aspetti relativi alla sfera delle sue competenze.

Ai soggetti che ne facciano richiesta possono essere corrisposti, nel corso dei lavori, accanti fino al 90% del contributo, secondo gli stati di avanzamento.

La residua parte del contributo è corrisposta a lavori ultimati, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il rilascio dei quali è subordinato all'accertamento della rispondenza dei caratteri di qualità dell'effluente dell'impianto di depurazione ai requisiti prescritti, dopo la definitiva entrata in funzione dell'impianto.

## **Art. 13**

La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata a mezzo dell'apposita sezione di cui all'art. 9, comma terzo, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, dal magistrato alle acque di Venezia, che provvede a notificare alla regione Veneto i casi nei quali i privati, imprese od enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, non adempiano all'obbligo. La regione diffida i soggetti medesimi, anche se non titolari dei contributi di cui ai precedenti articoli, a compiere i lavori, stabilendone il termine.

Trascorso inutilmente il termine fissato, la regione procede direttamente all'esecuzione delle opere, ponendo le spese relative a carico del soggetto interessato, con la maggioranza di una aliquota fino al 10% per le spese generali, salvo quanto previsto nel sesto e settimo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il soggetto inadempiente non ha titolo al contributo per le opere che non ha eseguito.

### **ALLEGATO**

#### **Tabella dei valori-limite degli effluenti degli impianti**

.....

**D.P.R. 20 SETTEMBRE 1973, n.  
1186**

**Adeguamento dell'organico del  
magistrato alle acque di Venezia e  
delle soprintendenze alle antichità  
e belle arti delle province venete**

**Art. 1**

Il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici addetto al magistrato alle acque di Venezia, per l'espletamento di tutte le competenze riservate allo stesso, al minimo delle unità in servizio dovrà essere il seguente:

- Presidente.....	1
- Dirigente superiore amministrativo, vice presidente.....	1
- Dirigente superiore tecnico, capo ufficio tecnico.....	1
- Dirigenti superiori tecnici, ispettori generali.....	3
- Primo dirigente amministrativo.....	1
- Funzionari direttivi amministrativi.....	9
- Primi dirigenti tecnici, tra cui un urbanista.....	5
- Funzionari direttivi tecnici.....	13
- Geometri.....	29
- Ragionieri.....	6
- Segretari.....	20
- Disegnatori.....	10
- Marconisti.....	4
- Assistenti.....	28
- Coadiutori - stenodattilografi.....	55
- Commessi.....	16
- Operai.....	23

Per far fronte alle esigenze derivanti dall'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e sino a quando non saranno effettuati la ristrutturazione dei servizi ed il riordinamento delle carriere, ai sensi delle norme dettate sulla materia dalle leggi 18 marzo 1968 n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici:

- n. 1 (Vice presidente magistrato Venezia) Dirigente superiore amministrativo di cui alla tabella X, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
- n. 1 (direttore di divisione presso organi periferici) Primo dirigente amministrativo di cui alla tabella X, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748
- n. 9 Direttivi amministrativi (da riordinare in sede di ricostruzione del ruolo organico ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748)
- n. 3 (ispettori generali) Dirigente superiore tecnico di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 4)
- n. 4 (direttore di divisione presso organi periferici) Primo dirigente tecnico di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
- n. 13 Direttivi tecnici (da riordinare in sede di ricostruzione del ruolo organici ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
- Geometri..... 16
- Ragionieri..... 5
- Segretari..... 20
- Disegnatori..... 8
- Marconisti..... 4
- Coadiutori stenodattilografi..... 42
- Commessi..... 12

da apportare in aumento alle rispettive tabelle allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato di concerto con quelli per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, n. 21139 registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, tabella da ristrutturare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473.

## Art. 2

Al magistrato alle acque è addetto altresì il seguente personale da assumere con contratto privato:

- Geofisici..... 2
- ingegneri elettronici..... 2
- Ingegneri geotecnici..... 2
- Geologici..... 3
- Ingegnere chimico industriale..... 1
- Chimico..... 1
- Biologo..... 1
- Periti industriali chimici..... 4

- Periti industriali elettronici.....	7
- Diplomatici nautici.....	3
- Programmatori.....	1
- Operatori centro-calcolo.....	3
- Vigilanti lagunari.....	30
- Operatori radar.....	2
- Operatori radioelettronici e giuntisti telefonici.....	14
- Teleidrometrismi.....	2
- Telescriventi.....	6
- Operatori oceanografici.....	3
- Operatori meteorologici.....	3

Per le suindicate categorie di personale per le quali non sono previsti organici nell'Amministrazione dei lavori pubblici si provvederà al loro inquadramento in dotazioni organiche in sede di revisione generale dei ruoli ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775.

### Art. 3

È istituita in aggiunta alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171.

A tale sezione compete anche:

- a) l'accertamento della corrispondenza delle caratteristiche delle acque affluenti in laguna ai requisiti stabiliti dalle norme delegate di cui al punto a), secondo comma, art. 9, della legge 16 aprile 1973, n. 171;
- b) l'espletamento dei compiti di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366.

### Art. 4

Il centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo è gestito dal magistrato alle acque di Venezia.

Per la gestione e la utilizzazione del centro modellistico il magistrato alle acque si avvale anche del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

I programmi di ricerca sono proposti dal presidente del magistrato al Ministero dei lavori pubblici che li approva sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I programmi di sperimentazione sono approvati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su proposta del presidente del magistrato.

## Art. 5

Sulla proposta del presidente del magistrato alle acque, il Ministro per i lavori pubblici assegna il personale di cui all'art. 1 anche alla sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12 lettera a), del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché all'ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico del magistrato alle acque.

## Art. 6

Il Ministro per i lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare di quelle del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1974, n. 1077, è autorizzato a bandire concorsi con termini abbreviati, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici e nell'ambito dell'organico di cui all'articolo 1.

Tali assunzioni sono effettuate nel corso degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

(Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti).

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, con contratto privato a termine di durata biennale, il personale specializzato limitatamente a quello indicato nell'art. 2 e per il quale non sono previsti ruoli organici dell'Amministrazione, occorrente per l'espletamento dei nuovi compiti demandati al magistrato alle acque.

Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del presidente del magistrato alle acque con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, col quale si provvede a determinare il trattamento economico previdenziale ed assistenziale.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di apposite commissioni da costituire con decreto del Ministro per i lavori pubblici presso il magistrato alle acque di Venezia.

Ciascuna di dette commissioni è presieduta da dirigenti in servizio presso il magistrato alle acque ed è composta da due esperti nelle specifiche materie.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva.

Alla stipula ed al rinnovo dei contratti di assunzione provvede il presidente del magistrato alle acque

Ai fini dell'assunzione degli operatori radio elettronici e giuntisti telefonici è titolo preferenziale l'avere già svolto tali mansioni, comunque ed in qualsivoglia modo retribuite, per oltre un quinquennio e per conto del magistrato alle acque.

### Art. 7

La competenza territoriale delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973 n. 171 è determinata come segue:

- A) soprintendenza ai monumenti di Venezia e soprintendenza alle gallerie di Venezia: comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave;
- B) soprintendenza ai monumenti del Veneto: restanti comuni delle province di Venezia e di Padova e province di Belluno, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza;
- C) soprintendenza alle gallerie del Veneto: restanti comuni delle province di Venezia e di Padova e province di Belluno, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza.

Le rettifiche delle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze di cui al comma precedente, che si rendessero necessarie dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno disposte ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

### Art. 8

A ciascuna soprintendenza ai monumenti e a ciascuna soprintendenza alle gallerie, di cui all'articolo precedente, è preposto un impiegato con la qualifica di dirigente superiore, appartenente, rispettivamente, al ruolo degli architetti e a quello degli storici dell'arte.

La dotazione organica della qualifica dei dirigenti superiori prevista nella tabella IX, quadro E, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di due unità.

Il ruolo del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentato di:

- 2 posti di ispettore archeologo;
- 9 posti di ispettore storico dell'arte;

- 7 posti di architetto;
- 4 posti di esperto;
- 6 posti di ragioniere;
- 7 posti di segretario;
- 6 posti di disegnatore;
- 9 posti di geometra;
- 20 posti di restauratore, tecnico radiologo e tecnici di laboratorio scientifico;
- 6 posti di assistente;
- 14 posti di operatore tecnico;
- 35 posti di coadiutore;
- 53 posti di custode e guardia notturna;
- 14 posti di commesso;
- 15 posti di operaio qualificato.

## Art. 9

La dotazione organica delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al minimo delle unità in servizio dovrà essere la seguente:

- a) soprintendenza ai monumenti di Venezia:
- 1 posto di dirigente superiore architetto;
  - 1 posto di soprintendente architetto;
  - 3 posti di direttore e architetto;
  - 1 posto di direttore e ispettore archeologo;
  - 1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;
  - 2 posti di ragioniere;
  - 3 posti di disegnatore;
  - 2 posti di segretario;
  - 2 posti di geometra;
  - 3 posti di restauratore;
  - 2 posti di operatore tecnico;
  - 5 posti di assistente;
  - 8 posti di coadiutore;
  - 6 posti di commesso;
  - 20 posti di custode e guardia notturna;
  - 15 posti di operaio.
- b) soprintendenza alle gallerie di Venezia:
- 1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;
  - 1 posto di soprintendente storico dell'arte;
  - 3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;
  - 2 posti di ragioniere;
  - 1 posto di disegnatore;
  - 2 posti di segretario;

- 4 posti di restauratore;
  - 2 posti di operatore tecnico;
  - 7 posti di coadiutore;
  - 5 posti di commesso;
  - 60 posti di custode e guardia notturna;
  - 10 posti di operaio;
- c) soprintendenza ai monumenti del Veneto:
- 1 posto di dirigente superiore architetto;
  - 1 posto di soprintendente architetto;
  - 4 posti di direttore e architetto;
  - 1 posto di direttore e ispettore archeologo; posto di direttore e ispettore storico dell'arte;
  - 2 posti di ragioniere;
  - 3 posti di disegnatore;
  - 2 posti di segretario;
  - 4 posti di geometra;
  - 2 posti di restauratore;
  - 4 posti di operatore tecnico;
  - 5 posti di assistente;
  - 6 posti di coadiutore;
  - 5 posti di commesso;
  - 10 posti di custode e guardia notturna;
  - 10 posti di operaio.
- d) soprintendenza alle gallerie del Veneto:
- 1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;
  - 1 posto di soprintendente storico dell'arte;
  - 3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;
  - 1 posto di ragioniere;
  - 1 posto di disegnatore;
  - 1 posto di segretario;
  - 2 posti di restauratore;
  - 3 posti di operatore tecnico;
  - 6 posti di coadiutore;
  - 5 posti di commesso;
  - 20 posti di custode e guardia notturna;
  - 10 posti di operaio.

### Art. 10

Il Ministero della pubblica istruzione, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi, nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze

esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in seguito all'aumento dell'organico disposto dall'art. 8.

L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

(Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 10 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti).

Per le esigenze e il rispetto dei termini di cui all'art. 13, n. 3, della L. 16 aprile 1973, n. 171 il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire incarichi o ad assumere con contratto di diritto privato personale specializzato.

In ambedue i casi il rapporto non può avere durata superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile.

Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del soprintendente ai monumenti di Venezia di intesa con il soprintendente alle gallerie di Venezia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro entro il limite massimo di L. 20 milioni, cui si farà fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 16 della L. 16 aprile 1973, n. 171.

Alla stipula dei contratti di assunzione provvede il soprintendente ai monumenti di Venezia.

## **Art. 11**

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante lo stanziamento di L. 350 milioni previsto nell'art. 16 della L. 16 aprile 1973, n. 171.

**L. 26 APRILE 1974, n. 177**  
**Abrogazione dell'art. 6 della legge**  
**16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva**  
**della stazione sperimentale per il**  
**vetro di Venezia-Murano**

**Art. 1**

È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1972, l'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.

**Art. 2**

La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente art. 1, prevista in lire 31 milioni per l'anno finanziario 1972, sarà compensata a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. La minore entrata, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974 sarà compensata rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanzia medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L. 5 AGOSTO 1975, n. 404**  
**Norme per l'indizione del bando**  
**dell'appalto-concorso**  
**internazionale per la**  
**conservazione dell'equilibrio**  
**idrogeologico della laguna di**  
**Venezia e per l'abbattimento delle**  
**acque alte nei centri storici**

**Art. 1**

Per l'esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione anche di imprese o ditte straniere nonché consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalità, gli obblighi e le procedure di espletamento.

**Art. 2**

Il Ministro per i lavori pubblici nominerà un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

**Art. 3**

Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

**LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 690**  
**Conversione in legge, con**  
**modificazioni, del decreto-legge 10**  
**agosto 1976, n. 544, concernente**  
**proroga dei termini di cui agli**  
**articoli 15, 17 e 18 della legge 10**  
**maggio 1976, n. 319, recante**  
**norme per la tutela delle acque**  
**dall'inquinamento.**

**Articolo unico**

Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni, sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta giorni.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. - Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.

Art. 1-ter. - Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

“Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre <sup>(1)</sup>anni”.

Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

---

<sup>(1)</sup> Termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 L. 650/1979.

“In deroga a quanto previsto dall’articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l’autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l’emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la dell’arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a lire 10 milioni”.

Art. 1-quarter- - Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende:

a) per “insediamento o complesso produttivo”, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

b) per “insediamento civile”, uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 1-quinquies - In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l’obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## **D.P.R. 31 MARZO 1979**

### **Trasferimento dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie**

#### **Art. 1**

In applicazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale in Roma del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie e di cui alla allegata tabella A sono assegnati all'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1965 n. 1404, per essere amministrati ed, eventualmente alienati. I relativi proventi sono portati attualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

#### **Art. 2**

Nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative dell'Ente continuano ad essere esercitate mediante l'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I beni mobili comprese le partecipazioni in altri enti, o quelli immobili, di cui alla allegata tabella B, utilizzati per l'esercizio di tali funzioni sono amministrati dall'ufficio stesso.

#### **Art. 3**

Ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio mobiliare, comprese le partecipazioni in altri enti, e quello immobiliare di cui alla allegata tabella C, utilizzati per lo svolgimento delle attività trasferite, situati nella regione Veneto, sono a questa trasferiti.

#### **Art. 4**

Le obbligazioni Fideiussorie assunte dall'Ente delle Tre Venezie per la Società veneziana Conterie sono trasferite all'E. N. I. unitamente alle partecipazioni azionarie, ai sensi dell'art. 1-sexsies, comma decimo, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

## **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 1-novies, aggiunto al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, i residui beni mobiliari dell'Ente, comprese le partecipazioni societarie, nonché il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, il quale provvederà altresì ad assumere le relative passività.

## **Art. 6**

Il personale di ruolo di cui alla tabella E, addetto all'attività dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in relazione alle strutture operative situate nella regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, è utilizzato, per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'Ente nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, ed amministrato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1-quaterdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale di ruolo di cui alla tabella F, in servizio presso le strutture operative dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, situato nella regione Veneto, è posto a disposizione della regione Veneto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, così come modificato dall'art. 1-terdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

I rapporti di lavoro agricolo dei dipendenti delle aziende dell'Ente soppresso trasferite alla regione Veneto ed all'ufficio stralcio di cui all'art. 2, seguono il trasferimento delle aziende stesse.

Al personale di ruolo di cui alla tabella D, in servizio presso la sede centrale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

## **Art. 7**

L'amministrazione del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente, con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

## **Art. 8**

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

## Legislazione Speciale per Venezia

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

# **LEGGE 24 DICEMBRE 1979, n. 650**

## **Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela della acque dall'inquinamento**

### **Art. 1**

I termini di cui al primo comma dell'art. 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981.

Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonchè il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1° marzo 1980.

### **Art. 2**

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonchè dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo

ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non può comunque superare il 1° settembre 1981.

L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonchè al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3

I procedimenti penali per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, prorogati dall'ultimo comma dell'articolo 1, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, per l'attuazione del programma.

La sospensione cessa in tutti i casi in cui è revocata l'autorizzazione.

La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.

Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l'autorità competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

#### **Art. 4**

I contributi che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per la erogazione dei finanziamenti a favore delle provincie per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 5 e 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla presente legge.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle provincie autonome, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da ripartire in tre annualità per gli anni 1980, 1981, 1982 di cui 75 miliardi per l'anno 1980.

Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunità montane.

L'onere dei mutui di cui al comma precedente è interamente assunto a carico dello Stato. Tali mutui sono utilizzati per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980, con i programmi regionali di risanamento delle acque.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite del sessanta per cento delle disponibilità di cui al quarto comma del

presente articolo, la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione.

All'onere derivante dalle disposizioni del terzo comma del presente articolo per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 5

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili anche in forma cooperativa fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonchè a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorchè gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative, anche se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorità.

Il limite occupazionale di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano di personale idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè 63, primo comma, del

testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91. La misura delle scorte è ridotta al 20%.

In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 65% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalità e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi, di cui 100 miliardi da destinare alle imprese agricole per l'adeguamento degli scarichi.

I fondi di cui al comma precedente sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo i criteri fissati dalle regioni con la legge di cui all'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi tra le regioni.

I fondi sono stanziati in tre annualità per gli anni 1980, 1981 e 1982, di cui lire 75 miliardi per l'anno 1980.

All'onere derivante dalle disposizioni del comma precedente per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Art. 6**

Le imprese agricole che, per effetto delle determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'art. 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorità dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403.

Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'art. 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiamo già provveduto, la denuncia di cui all'art. 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.

### Art. 7

La lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

“b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;”.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

“Restano ferme le competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione”.

### Art. 8

L'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

“Le provincie provvedono ad effettuare:

- a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;
- b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'art. 2, lettera d).

Per l'effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le provincie si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità montane”.

### Art. 9

Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

“I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:

- a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
- b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge”.

Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola “intercomunali” è soppressa nel terzo comma dell'art. 14, nel n. 3 dell'ottavo comma dell'art. 15 e nel primo comma dell'art. 16.

## **Art. 10**

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

“Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle provincie, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all'anno.

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico”.

## **Art. 11**

Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole “d'intesa con i comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti i comuni interessati”, e le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale”.

### Art. 12

Dopo il quarto comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

“Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico da quale sono state prelevate”.

Dopo il quinto comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

“Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge”.

### Art. 13

L'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

“Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche

qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'art. 14.

Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.

I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.

Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa".

## Art. 14

L'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, in armonia con quelle della presente legge.

L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile.

All'istruttoria per le autorizzazioni di cui al presente articolo provvedono le autorità competenti al rilascio, le quali sono altresì tenute a dare notizia al Ministero della marina mercantile delle autorizzazioni rilasciate, ai fini delle prescritte notificazioni ai

competenti organismi internazionali. Per le spese si provvede a termini dell'art. 15".

### Art. 15

Il n. 2) dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

"2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero".

### Art. 16

La lettera b) del n. 2) del primo comma dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

"b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dall'approvazione da parte della regione.

I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla

costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente".

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

"Le stesse norme di cui al n. 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'art. 14, purchè ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980".

## **Art. 17**

Il secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

"La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'art. 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive, all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento".

Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le regioni attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 10 maggio 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Il comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi

dell'art. 1-quarter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

### **Art. 18**

IL secondo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

“Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi”.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

“Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute”.

### **Art. 19**

Al terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soppresse le parole “Nei casi previsti dai due commi precedenti”.

Al quarto comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole “previsti al primo e secondo comma” sono sostituite dalle seguenti: “previsti al primo, secondo e terzo comma”.

### **Art. 20**

Dopo l'art. 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

“Art. 23-bis - Chiunque viola le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione”.

## Art. 21

Negli articoli 3, 7, 8, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole "Comitato di Ministri" e le parole "Comitato dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato interministeriale".

## Art. 22

Alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

La parola "Cianuri" del parametro 27 è sostituita dalle seguenti: "Cianuri totali":

Le parole "Ammoniaca totale" del parametro 35 sono sostituite dalle seguenti: "Azoto ammoniacale".

Le parole "Fenoli totali" del parametro 40 sono sostituite dalla seguente: "Fenoli".

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 14 (Boro) è aggiunto il seguente periodo:

"Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce".

La nota riportata in corrispondenza del parametro 31 (Solfati) è sostituita dalla seguente:

"Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati".

La nota riportata in corrispondenza del parametro 32 (Cloruri) è sostituita dalla seguente:

"Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità".

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 48 (Saggio di tossicità) è aggiunto il seguente periodo:

"Per gli scarichi di acque salmastre, marine e salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marino secondo le metodiche IRSA".

Il primo alinea della nota in calce è sostituito dai seguenti:

"Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo."

## **D.L. 11 GENNAIO 1980, n. 4**

### **Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta**

#### **Art. 1**

È autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.

Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici

#### **Art. 2**

Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto.

All'uopo è autorizzato fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:

- a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;
- b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.

Sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

.....

#### **Art. 3**

Per i compiti e le attività di cui al secondo comma, lettera a) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere

anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsti o dalle vigenti disposizioni.

I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b) e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404.

#### **Art. 4**

Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171

#### **Art. 5**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.